

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanza 25 luglio 2002, nella causa Rethmann Photo Recycling GmbH

(Causa C-291/02)

(2002/C 261/06)

Con ordinanza 25 luglio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 agosto 2002, nella causa Rethmann Photo Recycling GmbH, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1993, n. 259 ⁽¹⁾, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE ⁽²⁾ relativa ai rifiuti, con riferimento alla questione se una spedizione programmata di rifiuti sia da attribuire all'operazione di recupero R 1 dell'allegato II B o all'operazione di smaltimento D 10 dell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE, presentino un grado di chiarezza ed univocità tale da consentire al soggetto interessato (privato o Stato membro) di valutare le conseguenze giuridiche del suo comportamento, oppure se le disposizioni menzionate siano invalide a causa del loro difetto di precisione e l'impossibilità di renderle esecutive che ne deriva.
2. Se per l'attribuzione di un procedimento di trattamento dei rifiuti all'operazione di recupero R 1 (Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE sia decisiva unicamente la circostanza che il rifiuto venga utilizzato interamente per la produzione di energia (uso di energia) e che l'energia ricavata venga anche effettivamente utilizzata.
3. Se sia ammissibile che l'autorità competente di destinazione, per quanto riguarda la questione se una spedizione programmata di rifiuti vada attribuita all'operazione di recupero R 1 o all'operazione di smaltimento D 10, si basi sui seguenti criteri:
 - a) riduzione del rischio
 - b) risparmio di risorse di materie prime
 - c) risparmio di risorse energetiche
 - d) risparmio di spazio nelle discariche
 - e) opportunità ecologica dell'operazione
 - f) opportunità economica dell'operazione

4. Se sia corretta la seguente affermazione:

Non tutte le combustioni mediante uso di energia rappresentano un recupero ai sensi dell'operazione R 1. L'operazione R 1 non si riferisce solo all'uso del calore liberato dalla combustione ma richiede un'utilizzazione come combustibile. Un combustibile è caratterizzato dalla circostanza che soddisfa determinati criteri relativi al potere calorifico, al contenuto di sostanze nocive e alla velocità di combustione e presenta una sufficiente omogeneità rispetto a tali caratteristiche tale da poter controllare il processo di combustione. Rifiuti che non possono soddisfare tali criteri, cioè che non hanno un potere calorifico sufficiente o la cui composizione è soggetta ad oscillazioni tali da non consentire una regolazione sufficiente della combustione (in impianti per la combustione convenzionali), o che contengono una quantità tale di sostanze nocive per cui dalla loro combustione derivano emissioni illecite, non possono essere assoggettati di per sé ad un recupero corrispondente all'operazione R 1.

⁽¹⁾ GU 1993, L 30, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1975, L 194, pag. 39.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf, con ordinanza 6 agosto 2002, nella causa Meiland Azewijn B. V. contro Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-292/02)

(2002/C 261/07)

Con ordinanza 6 agosto 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 agosto 2002, nella causa Meiland Azewijn B. V. contro Hauptzollamt Duisburg, il Finanzgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 8 bis, n. 1, della direttiva 92/81/CEE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso esonera direttamente dall'accisa l'olio minerale destinato ad essere utilizzato come carburante e introdotto in uno Stato membro contenuto nel serbatoio normale di un autoveicolo utilitario dopo essere stato immesso in consumo in un altro Stato membro.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 8 bis, n. 1, della direttiva 92/81/CEE ⁽²⁾ sia direttamente applicabile nei confronti della ricorrente, considerata la normativa contenuta al § 19, n. 2, del MinöStG.

- 3) Se i procedimenti di controllo ed amministrativi per le riduzioni delle accise previste dall'art. 8, n. 2, lett. f), della direttiva 92/81/CEE rientrano nella previsione dell'art. 8, n. 8, della direttiva 92/81/CEE senza l'applicazione di una marcatura o nella previsione dell'art. 1, n. 1, della direttiva 95/60/CE.
- 4) In caso di soluzione della questione sub 3. nel senso che, in un caso paragonabile a quello controverso, gli Stati membri i quali ricorrano alla facoltà di cui all'art. 8, n. 2, lett. f), della direttiva 92/81/CEE debbono garantire la riduzione dell'accisa anche in forma di restituzione dell'accisa pagata, se una riduzione dell'accisa per lavori agricoli sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi qualora la riduzione dell'accisa è collegata ad un procedimento di marcatura ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 95/60/CE non applicato da altri Stati membri, i quali prevedono piuttosto sanzioni fiscali in presenza di marcature non previste dal loro ordinamento.
- 5) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4., se la violazione della libera prestazione dei servizi esclude il debito fiscale o se la ricorrente, per ottenere l'esenzione fiscale, debba richiedere una restituzione dell'accisa pagata nello Stato membro in cui ha acquistato gasolio marcato e tassato ad un'aliquota ridotta, ovvero acquistare olio minerale non marcato.

(¹) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

(²) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, con ordinanza 1 agosto 2002, nella causa Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden

(Causa C-295/02)

(2002/C 261/08)

Con ordinanza 1 agosto 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 agosto 2002, nella causa Gisela Gerken contro Amt für Agrarstruktur Verden, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'importo dell'aiuto debba essere diminuito in applicazione dell'art. 10, n. 2, lett. a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3887/92 (¹), anche se il premio speciale per bovini maschi richiesto durante il vigore di tale disposizione di diritto comunitario non possa essere concesso all'imprenditore per motivi di diritto, ma egli abbia fornito informazioni effettivamente corrette o possa in altro modo dimostrare che è esente da colpa ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001 (²).

(¹) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(²) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

Ricorso del 21 agosto 2002 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-298/02)

(2002/C 261/09)

Il 21 agosto 2002, la Repubblica italiana rappresentata dal prof. Umberto Leanza, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede:

- l'annullamento della decisione della Commissione n. 2281 (¹) del 26 giugno 2002 nella parte in cui opera una rettifica finanziaria totale di EUR 12.253.816 relativamente alle voci di bilancio B1-1512-001 e B1-1512-004 nei confronti dell'Italia.

Motivi e principali argomenti

Aiuti per le pesche e pere destinate alla produzione di macedonia — Rettifica finanziaria

La Commissione contesta che nel corso delle campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98, sono stati concessi aiuti per un prodotto finito non conforme alle definizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 1558/91 (²) e 504/97 (³). I due regolamenti prevedevano il pagamento di aiuti per le pesche e pere intere o in pezzi unicamente a condizione che tali prodotti siano